



# Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

## ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

IV Direttiva (art. 253 comma 1 del Tuel )

**Al Segretario Generale**  
**Dirigente A.E.F.**  
Dott.ssa Giovanna Imparato

**Al Sovraordinato Prefettizio**  
Dott. Giacomo Cacchione

**Al Responsabile di P.O.**  
**Bilancio:** Dott. Spedaliere Renato  
**Ragioneria:** Dott.ssa David Gilda

**Al Presidente del Collegio di Revisione**  
**Contabile**  
Dott. Alfredo Capobianco

**e p.c. Alla Commissione Straordinaria**

**OGGETTO: Mancato Riversamento delle somme incassate dall'ente locale di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione.**  
**Mancato riscontro da parte dei dirigenti alle direttive I-II-III adottate agli effetti dell'art. 253 comma 1 del TUEL**  
**Mancato riscontro alla trasmissione di n. 528 istanze dei creditori.**

Quest'Organismo ha adottato le seguenti Direttive OSL:

- I. *"Direttiva in ordine alla liquidazione delle somme finanziate con entrate a gestione vincolate", approvata con deliberazione n. 29 del 27.11.2020;*
- II. *"Analisi dell'attuale stato della liquidazione ed indirizzi ai responsabili tecnici in ordine alle procedure di ammissione o esclusione dei debiti fuori bilancio e/o residui passivi", diramata in data 21.05.2021 con prot. 14557;*
- III. *"Analisi dell'attuale stato della liquidazione ed indirizzi ai responsabili tecnici in ordine alle procedure di ammissione o esclusione dei debiti fuori bilancio e /o residui passivi caratterizzati dalla presenza di entrate vincolate", diramata in data 25.05.2021 con prot. 14890;*

rimaste in evase, (che si allegano ad ogni buon fine), con cui sono stati richiesti dati ed informazioni relative ai residui passivi - gestione vincolata FPV parte corrente e FPV parte capitale ed in quota re-imputazione per esigibilità differita - rilevati a tutto il 31.12.2018 non ancora comunicati. Analogamente non sono state fornite le relazioni relative al contenzioso in corso inerente fatti e atti di gestione sorti precedentemente il 31.12.2018, né sono state fornite notizie in ordine alle 528 istanze di creditori inoltrate ai responsabili dei servizi per le quali sono spirati i termini di cui all'art.254 del TUEL.

Il mancato riscontro compromette l'esito della procedura di liquidazione che, oltre alle attività di pagamento della massa passiva accertata a vario titolo, deve rimuovere tutti gli ostacoli che possono riproporre il formarsi di un profilo di ulteriore dissesto finanziario.

Il prolungato inadempimento comporterà che l'accertamento della massa passiva di liquidazione verrà quantificata in una misura fortemente inferiore a quella reale.

Ciò posto allo stato sono state inoltrate all'OSL n. 2.096 istanze da parte di creditori a vario titolo per un importo di € 48.115.507,35 di cui sono state certificate da parte dei responsabili dei servizi nr. 1568 istanze.

Pertanto, restano da attestare nr. 528 istanze per un presunto importo pari ad di € 37.289.934,18.

A seguito di verifiche interne contabili per le vie brevi, è emerso che le entrate di competenza dell'OSL relative ad incassi di ruoli di tributi ovvero di entrate patrimoniali accertate a tutto il 31.12.2018 non vengono regolarmente riversate allo stesso Organismo. Di fatto a tutt'oggi è stato accertato un mancato riversamento della somma di **€ 3.329.779,79**.

**Nel chiedere il versamento di tale importo**, in quanto non diversamente utilizzabile da parte dell'ente locale, si precisa quanto di seguito:

- a) L'ufficio di ragioneria con propria determina deve quantificare l'importo effettivo detraendo solo le somme spese entro la data di dichiarazione del dissesto a fronte di residui passivi sorti a tutto il 31.12.2018;
- b) L'ufficio di ragioneria può quantificare le somme spese nel periodo intercorrente dalla dichiarazione di dissesto fino all'insediamento dell'OSL e attendere le determinazioni dello stesso Organismo per il successivo scarico;
- c) **L'ufficio di ragioneria non può trattenere gli incassi di competenza della massa attiva della liquidazione in quanto compromette per distrazione di fondi le attese dei creditori allo stato già ammessi alla liquidazione con delibere dello stesso OSL.**

L'ente a tutt'oggi non ha ancora comunicato l'esito delle valutazioni in ordine al ricorso ai benefici della procedura di liquidazione *ex art. 258 del TUEL "modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti"*.

L'autorizzazione al ricorso alla suddetta procedura consente all'OSL di proporre ai creditori ammessi un abbattimento compreso tra il 60-40% in base alle disponibilità di cassa tenuto conto del contributo aggiuntivo del Comune in corso di quantificazione da parte dell'OSL, sempre che vengano forniti gli elementi di cui alle richiamate direttive I-II-III.

Il contributo aggiuntivo che l'ente può fornire, com'è noto, è previsto dall'art.14 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160.

La richiamata norma recita: *“ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, e' attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalita' di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata.....  
 .....L'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilita' delle risorse”.*

Occorre precisare che il contributo straordinario del Ministero dell'Interno (da rimborsare da parte dell'ente locale) va ad incrementare la massa attiva di liquidazione senza che l'ente possa trattenere gli importi relativi ai residui attivi accertati a tutto il 31.12.2018 incassati dallo stesso Comune, in quanto di competenza dell'OSL, pertanto sottratti alla competenza dell'ente locale, fatte salve le attività di mero incasso.

Attesa la necessità di avere conoscenza puntuale dei livelli d'incasso dell'ente evitando ritardi nei riversamenti all'OSL, il Collegio di Revisione vorrà con ogni cortese urgenza trasmettere trimestralmente le verifiche di cassa inoltrate all'ente locale.

Marano di Napoli, data protocollo

**ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

IL PRESIDENTE	Dott. Alfonso De Stefano	documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
IL COMPONENTE	Dott.ssa Rose Maria Machinè	documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
IL COMPONENTE	Dott.ssa Maria del Rosario Visconti	documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82